

## CONDIZIONI GENERALI - VACANZE STUDIO DI GRUPPO E SOGGIORNI 2012

1) DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (c.d. Codice del Consumo, di seguito anche "cod. cons.");

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o) del cod. cons., che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla Legge n. 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.70, nonché dal citato cod. cons.

3) PRENOTAZIONE La scheda di prenotazione deve essere redatta in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore. L'accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con seguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte della società organizzatrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, sono fornite dalla società organizzatrice, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal cod. cons., in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4) PAGAMENTI All'atto della prenotazione deve essere corrisposta la quota d'iscrizione e l'acconto richiesto, differenziato per tipo di sistemazione e per durata del soggiorno e comunque non superiore al 25% della quota di partecipazione così come previsto dall'art. 86, lett. d) del cod. cons. Il saldo deve essere versato 45 giorni prima della data di partenza. Per prenotazioni entro i 45 giorni prima della data di partenza, il cliente deve versare l'intero ammontare all'atto della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte della società organizzatrice dei pagamenti nei termini sopra stabiliti, costituisce clausola risolutiva del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla società organizzatrice.

5) QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote di partecipazione dei centri all'estero sono state calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al 30/06/2011, per quanto riguarda il costo dei servizi, sulla base delle divise nazionali di ogni singola destinazione, applicando il cambio rilevato il giorno 11/10/2011

6) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO I prezzi indicati nel contratto possono subire incrementi sino ai 20 giorni antecedenti la data fissata per la partenza e, comunque, soltanto in seguito a variazioni, adeguatamente documentate, di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto turistico. Se prima della partenza la società organizzatrice è costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, ne dà tempestiva comunicazione scritta al cliente. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10%, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali per la fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il cliente che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% ha la facoltà di recedere dal contratto, ovvero di accettare la modifica, che diviene parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il cliente deve dare comunicazione della propria decisione alla società organizzatrice entro 2 giorni lavorativi da quando è venuta a conoscenza della modifica, che altrimenti s'intende accettata. La società organizzatrice, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, deve predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del cliente, e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, deve risarcire il cliente in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla società organizzatrice venga rifiutata dal cliente per giustificato motivo, la società organizzatrice deve fornire, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già accettate, obbligano la società organizzatrice soltanto nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al cliente delle maggiori spese sostenute.

7) RECESSO Per recedere dal contratto il cliente deve inviare comunicazione scritta alla società organizzatrice. Il cliente può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto qualora gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 6. Il cliente, ove eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il cliente decida di usufruire, deve essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Nel caso in cui la società organizzatrice non sia in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il cliente ha diritto ad essere rimborsato della differenza.

Al cliente che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente comma del presente articolo, ad esempio in caso di malattia grave o infortunio che non siano comprovati con certificato di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, anche se è stata sottoscritta l'esenzione spese annullamento per malattia, vengono addebitate la quota di iscrizione, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 12 giorni di calendario prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato prima della partenza); nessun rimborso previsto dopo tali termini e nel caso di documenti di espatrio non esatti o in caso di rientro anticipato. In caso di annullamento per debiti scolastici, comprovato da idonea documentazione sarà applicata una penale fissa di € 300 sino a tre giorni prima della partenza; dopo tale data penale del 100% sulla quota di partecipazione.

8) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) la società organizzatrice ne sia informata per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi alla società organizzatrice tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario deve in ogni caso corrispondere la quota di iscrizione. È inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

9) MANCATA ESECUZIONE Il cliente può esercitare i diritti previsti dal precedente art.7, 1° comma, anche nel caso in cui prima della partenza, la società organizzatrice, per qualsiasi ragione, tranne che per colpa del cliente, comunichi l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. La società organizzatrice può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti e sempre che ciò sia portato a conoscenza del cliente almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art.7, 1° comma, la società organizzatrice, è tenuta al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I clienti devono essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dalla società organizzatrice, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I clienti sono chiamati a rispondere di tutti i danni subiti dalla società organizzatrice a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.

Il cliente è tenuto a fornire alla società organizzatrice tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso la società organizzatrice del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il cliente deve comunicare altresì per iscritto alla società organizzatrice all'atto della prenotazione, quei particolari desiderata che possono eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

11) RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE La società organizzatrice risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente dalla società organizzatrice, sia da terzi fornitori di servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al cliente o derivi da caso fortuito, da forza maggiore ovvero da circostanze non ragionevolmente prevedibili o risolvibili. La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dagli artt. 94 e 95 del cod. cons. e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dalla società organizzatrice non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. Qualora il testo originario delle convenzioni internazionali in vigore subisse emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA La società organizzatrice presta le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.

14) RECLAMI O DENUNCE Il cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, alla società organizzatrice le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempimenti nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi, o, se non immediatamente riconoscibile, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, la società organizzatrice è tenuta a garantire al cliente l'assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente deve provvedere la società organizzatrice, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo una sollecita risposta alle richieste del cliente.

15) ASSICURAZIONE La società organizzatrice è coperta da polizza assicurativa n. 15800357553 stipulata con Assitalia per la responsabilità civile di cui agli artt. 94 e 95 del cod. cons.

16) COMUNICAZIONE obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998 n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

17) FONDO DI GARANZIA Ai sensi dell'art. 100 del cod. cons. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.